



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Rifiuto mansioni superiori pubblico impiego

Autore: Redazione | 28/11/2020



Nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, l'adibizione del lavoratore a funzioni di livello superiore è strettamente disciplinata dalla legge.

Sei dipendente di un Comune. Il segretario comunale ti ha comunicato che dovrai svolgere, per un periodo, mansioni superiori al tuo livello di inquadramento. Non te

la senti di prenderti questa responsabilità e ti chiedi se puoi rifiutare tale incarico.

La legge prevede che ogni dipendente pubblico sia adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Se ricorrono determinate condizioni, tuttavia, al pubblico dipendente può essere richiesto di svolgere mansioni superiori.

È legittimo il **rifiuto di mansioni superiori nel pubblico impiego**? Non esiste una risposta secca, positiva o affermativa. Dipende molto dal caso specifico. Infatti, se da un lato l'adibizione a mansioni superiori del dipendente è una facoltà riconosciuta dalla legge alle amministrazioni pubbliche, dall'altro lato è pur vero che la Cassazione legittima il rifiuto delle mansioni superiori se esulano dalla qualifica del dipendente e comportano responsabilità penali.

Cosa sono le mansioni?

Ogni lavoratore viene assunto dal datore di lavoro per svolgere una certa attività lavorativa. Le attività che, concretamente, dovranno essere realizzate dal dipendente nell'esecuzione del contratto di lavoro sono le **mansioni**.

Le mansioni del lavoratore devono essere specificate nel contratto di lavoro e devono essere coerenti con la categoria legale assegnata al dipendente.

Nel **pubblico impiego**, la legge **[1]** prevede che il lavoratore debba essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto oppure a mansioni equivalenti purché rientrino nella medesima area di inquadramento.

Ovviamente, se il lavoratore pubblico partecipa con successo alle procedure selettive per incarichi di livello superiore, lo stesso potrà essere adibito anche alle **mansioni superiori** che abbia successivamente acquisito per effetto del **passaggio di livello**.

Adibizione del lavoratore pubblico a mansioni superiori

La disciplina delle mansioni nel pubblico impiego prevede, altresì, la possibilità dell'amministrazione pubblica, in qualità di datore di lavoro, di **adibire il lavoratore pubblico a mansioni superiori** al ricorrere di determinate condizioni **[2]**.

In particolare, il prestatore di lavoro pubblico può essere assegnato a mansioni che appartengono alla qualifica immediatamente superiore in caso di oggettive **esigenze di servizio** e in una delle seguenti condizioni:

- nel caso sia vacante un posto in organico, per un periodo di tempo massimo di sei mesi, che possono essere prorogati fino a dodici se sono state attivate le procedure per **coprire i posti vacanti**;
- nel caso sia necessario **sostituire un altro dipendente** assente con diritto alla conservazione del posto (ad es. per malattia, maternità, aspettativa, etc.), per tutta la durata dell'assenza, con eccezione delle assenze per ferie.

Nel **rapporto di lavoro pubblico** quando si parla di mansioni superiori ci si riferisce all'assegnazione del lavoratore, in modo prevalente, a dei compiti che caratterizzano le mansioni superiori. La prevalenza deve essere verificata sia sotto il profilo qualitativo che sotto quello quantitativo e temporale.

Rifiuto mansioni superiori nel pubblico impiego

Il datore di lavoro pubblico può esercitare la facoltà di adibire il dipendente a mansioni superiori solo ed esclusivamente se ricorrono le condizioni che abbiamo illustrato. Ne consegue che, se l'**esercizio dello ius variandi** è coerente con le norme, il lavoratore non può rifiutare lo svolgimento di mansioni superiori e deve obbedire al provvedimento.

Se il **dipendente pubblico rifiuta le mansioni superiori**, nonostante l'ente abbia rispettato la disciplina prevista in materia, rischia di subire un procedimento disciplinare che può condurre anche al suo licenziamento.

La Cassazione ha, infatti, chiarito **[3]** che il dipendente pubblico che rifiuta di svolgere i compiti di ufficio che gli sono stati assegnati può essere licenziato per giusta causa.

Il discorso cambia se, invece, l'adibizione a mansioni superiori è illegittima poiché avvenuta al di fuori delle ipotesi previste dalla legge oppure se le nuove funzioni assegnate vanno al di là della qualifica del dipendente.

La Cassazione **[4]** ha, infatti, affermato l'**illegittimità del licenziamento per giusta causa** intimato al lavoratore che rifiuta l'assegnazione di mansioni superiori che esulano dalla sua qualifica contrattuale e determinano delle responsabilità maggiori, anche sotto il profilo penale.

Note

[1] Art. 52 D. Lgs. 165/2001. **[2]** Art. 52 co. 2 e 3, D. Lgs. 165/2001. **[3]** Cass. n. 12109/2016. **[4]** Cass. n. 17713/2013.